

L'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti in Italia

Cenni storici. Dal principio della "assicurazione", a quello della "protezione sociale".

1. *Lo sviluppo del sistema dal 1898 al 1952.* — Il primo tentativo compiuto in Italia per attuare su scala nazionale la protezione dei lavoratori contro i « rischi » dell'invalidità e della vecchiaia risale al 1898, quando venne istituita — su basi puramente volontarie e con criteri strettamente « assicurativi » — la « Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai ». Gli iscritti versavano contributi senza vincoli di importo e di tempo e, all'età di 60 anni (di 55 per le donne), oppure in caso di invalidità, percepivano una pensione correlativa al capitale accumulato, oltre ad un contributo statale proporzionato, entro certi limiti, al capitale stesso.

L'insuccesso di questa esperienza (1) e le condizioni del primo dopoguerra imposero una soluzione più avanzata (2). Nel 1919 venne stabilito: l'obbligo assicurativo per tutti i lavoratori dipendenti (operai e impiegati); la distribuzione paritetica dell'onere contributivo tra datori di lavoro e lavoratori; la contribuzione per classi convenzionali di salari; l'elevamento dell'età del « pensionamento » per vecchiaia al 65° anno per tutti gli assicurati. Il diritto alla pensione venne subordinato ad una durata minima di contribuzione; e l'ammontare della pensione commisurato all'entità della contribuzione effettuata, più una quota fissa a carico dello Stato. L'amministrazione delle pensioni venne affidata alla « Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali » (3). Per la determina-

(1) Dal 1898 al 1920 la « Cassa » registrò appena 700.000 iscrizioni.

(2) Con il Decreto Legge 21 aprile 1919 n. 603 (entrato in vigore il 1° luglio 1920). Nel 1917 si era avuta una prima applicazione del principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione nei confronti degli addetti agli stabilimenti ausiliari di guerra.

(3) Che assunse in seguito la denominazione di « Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale » che tuttora conserva.

zione delle aliquote contributive il sistema tecnico seguito fu quello della capitalizzazione a premio medio generale.

Con questo nuovo ordinamento fu riconosciuto ai lavoratori il diritto alla protezione sociale — benchè l'ordinamento stesso fosse ancora fortemente ispirato a criteri assicurativi — e il reperimento dei mezzi finanziari cessò di costituire un problema di pura mutualità, riguardante la sola classe lavoratrice (esposta ai rischi assicurativi), per divenire una questione sociale in cui era interessata l'intera popolazione produttiva e, in misura minore, tutta la collettività nazionale, che interveniva attraverso il concorso dello Stato.

Dal 1919 al 1939 non intervennero modificazioni degne di nota (4); ma col passare degli anni le prestazioni divennero sempre più irrisorie, dato che le contribuzioni — rimaste ancorate ai livelli salariali del 1919 — risultavano troppo esigue e completamente staccate dalla realtà. Nel 1939 si ebbe una riforma dell'assicurazione (5) che non intaccò peraltro i fondamentali criteri tecnici seguiti nei precedenti provvedimenti legislativi. Vennero cioè fissate — tenendo conto delle retribuzioni correnti — nuove classi contributive, che differenziavano gli operai dagli impiegati (e prevedevano quindi differenti pensioni per le due categorie). I nuovi contributi vennero calcolati in modo tale da consentire non solo prestazioni più elevate, ma anche da far fronte all'introduzione delle pensioni ai superstiti di assicurati o di pensionati, e alla prevista graduale cessazione del contributo dello Stato. Il diritto alla pensione venne fatto dipendere, oltre che da una permanenza minima nel campo assicurativo, da un importo minimo di contributi

(4) Tranne alcuni ritocchi apportati nel 1928 e un riordinamento, nel 1935, di tutta la materia concernente le assicurazioni obbligatorie.

(5) Col R. D. L. 4 aprile 1939 n. 636 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 aprile 1939, n. 1272.

versati (6) variabile secondo la qualifica (operaio od impiegato) e secondo il sesso. L'età di messa in pensione fu riportata ai 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne e le modalità di formazione delle pensioni per i due sessi vennero differenziate. Tali provvedimenti di riforma vennero peraltro attuati gradualmente (7), volendosi dapprima costituire sufficienti riserve per non turbare l'equilibrio del sistema di gestione basato sulla « capitalizzazione a premio medio generale ».

La riforma del 1939 portava così ad un futuro miglioramento delle prestazioni, ma nel contempo, dal punto di vista dell'obbligo contributivo, faceva un passo indietro rispetto all'impostazione del 1919 in quanto, con la prevista soppressione graduale del contributo statale, veniva meno l'apporto di tutta la collettività nazionale al reperimento dei mezzi finanziari.

L'inflazione monetaria, sviluppatasi con la seconda guerra mondiale, annullò rapidamente i benefici che avrebbe dovuto apportare la legge del 1939 ed impose — già nel 1943 — un aumento del 25% nell'importo delle pensioni. Il nuovo onere venne coperto — in base ai criteri che avevano sino ad allora regolato l'assicurazione — con un adeguato aumento del premio medio generale. Notevole è comunque il fatto che in tale occasione venne, per la prima volta, infranto il puro principio assicurativo e cominciò invece a prender favore il principio — che dovrebbe essere alla base dei sistemi di protezione sociale — della corresponsione di valori reali collegati alle variazioni del costo della vita. E in realtà l'aumento del 25% venne concesso non solo alle pensioni future (da liquidare posteriormente all'entrata in vigore della legge) ma anche alle pensioni già liquidate (che erano in corso di godimento all'entrata in vigore della legge stessa).

(6) Vennero così favoriti i lavoratori che percepivano maggiori salari, in quanto contribuivano nelle classi più elevate e raggiungevano prima lo importo richiesto.

(7) Così l'abbassamento dell'età di pensionamento fu realizzato solo per gradi in un quinquennio. La reversibilità fu concessa solo per le pensioni a superstiti di assicurati liquidate dopo il 31 dicembre 1944, e per quelle a superstiti di pensionati collocati in pensione dopo la stessa data, mentre venne accordata un'indennità *una tantum* (pari ad una annualità di pensione) ai superstiti di pensionati collocati in pensione tra il 1° gennaio 1939 ed il 31 dic. 1944. Ai superstiti di pensionati con decorrenza anteriore non venne fatta nessuna concessione.

Nell'immediato dopoguerra, con l'aggravarsi della svalutazione della lira, la « corresponsione di valori reali » doveva trovare numerose altre applicazioni, non solo nelle diverse rivalutazioni delle pensioni, ma anche nella garanzia di un trattamento minimo (8). L'affermarsi di tale principio impose poi, come naturale conseguenza, l'abbandono della capitalizzazione come sistema di finanziamento (9), e rese necessario l'intervento, in misura sempre più notevole, di tutta la collettività nazionale. Si giunse così alla legge 4 aprile 1952 sul « Riordinamento dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti », che affermò ancora più decisamente il principio della cooperazione collettiva e riconobbe, di fatto, il trapasso che si era verificato dalla *assicurazione alla protezione sociale*.

La crisi delle Assicurazioni Sociali e la riforma del 1952.

2. *La crisi della guerra e del dopoguerra.* — Nelle vicende attraversate in Italia dalla assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti, colpisce soprattutto, per la sua gravità, la crisi subita dal sistema negli anni dell'inflazione. Tale crisi ha contribuito in misura preoccupante alla volatilizzazione dei redditi fissi e al declassamento dei ceti medi e merita di essere approfondita in alcuni suoi aspetti anche perchè l'esperienza degli anni 1944-51 consentirà di dare un motivato giudizio sull'efficacia della riforma 1952.

Per meglio illustrare le diverse situazioni che si sono presentate nel campo delle assicurazioni sociali negli anni critici della guerra e del dopo guerra, la Tabella I raccoglie una serie di dati che vanno dal 1920 al 1953.

Come si desume dalla Tab. I, le prestazioni corrisposte agli assicurati erano del tutto irrilevanti all'inizio dell'assicurazione obbligatoria (10). Tut-

(8) Nella serie di provvedimenti legislativi emanati dal 1945 al 1952. Cfr. Par. 2.

(9) D'altra parte sarebbe stato impossibile mantenere tal sistema per l'eccessivo onere che avrebbe comportato la rivalutazione delle riserve. Però la capitalizzazione, abolita per gli aumenti accordati dal 1945 in poi e per l'adeguamento di cui alla legge 4 aprile 1952 n. 218, è rimasta in vigore per le quote di pensione che quest'ultima legge definisce come « pensioni base » le quali, mutatis mutandis, sono sostanzialmente quelle che sarebbero spettate in base alle disposizioni legislative emanate fino al 1943.

(10) Nel 1925 la pensione media era appena superiore al 5% del guadagno medio di un operaio dell'industria e permetteva una disponibilità giornaliera di L. 35 in potere di acquisto 1953, pari cioè al costo di una corsa in autobus.

tavia, finchè i pensionati furono pochi, il problema dell'esiguità delle prestazioni — anche se gravissimo per gli interessati — poteva non essere considerato tale dalla società nel suo complesso. Ma, col continuo aumento di beneficiari (cfr. col. 1 della

appena la spesa del solo pane necessario giornalmente ad un operaio. E' anche in seguito le pensioni, pur avendo raggiunto nel biennio 1935-36 più alte percentuali rispetto ai salari, rimanevano assai basse in valore reale (11). Il che era conse-

TAB. I.

PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E IMPORTI MEDI INDIVIDUALI ALLA FINE DI CIASCUN ANNO (a).

ANNO	PENSIONI VIGENTI		IMPORTO MEDIO ANNUALE INDIVIDUALE			IMPORTO MEDIO GIORNALIERO IN LIRE 1953 (d)	
	Numero	in % della popolazione presente	valore assoluto (lire dell'epoca)	in % del guadagno annuo operaio		lire (e)	numeri indice 1930 = 100
				industria (b)	agricoltura (c)		
1920.	23.264	0,06	118	3,36	6,57	23	22
1925.	75.576	0,19	251	5,38	11,13	35	34
1930.	250.767	0,51	662	14,83	33,06	104	100
1935.	387.926	0,91	780	22,17	50,70	153	147
1936.	420.873	0,98	786	22,50	46,94	144	138
1937.	456.726	1,05	791	21,68	42,11	132	126
1938.	493.117	1,13	795	20,89	40,31	123	119
1939.	572.545	1,29	762	18,24	36,15	113	108
1940.	643.009	1,44	788	15,83	33,83	100	96
1941.	696.527	1,55	822	15,36	29,22	90	86
1942.	761.865	1,69	865	14,15	26,71	82	78
1943.	854.856	1,88	1.090	14,58	21,16	62	59
1944.	945.721	2,08	1.137	9,29	11,45	15	14
1945.	1.007.729	2,20	4.339	17,94	19,48	28	26
1946.	1.112.324	2,41	13.700	21,27	32,63	75	72
1947.	1.290.056	2,83	36.322	21,28	46,35	123	119
1948.	1.474.251	3,21	42.015	18,11	35,41	134	128
1949.	1.651.896	3,58	49.720	20,46	39,79	157	150
1950.	1.808.746	3,89	50.645	20,03	40,20	162	155
1951.	1.940.070	4,15	50.133	17,89	38,70	146	140
1952.	1.998.620	4,42	80.319	27,23	59,88	224	215
1953.	2.321.642	4,92	82.802	27,48	58,33	227	218

(a) Compresa l'assicurazione facoltativa. I titolari di una pensione obbligatoria e di una facoltativa sono contati una sola volta.

(b) Guadagno annuo calcolato in base alla retribuzione media accertata dall'INAIL, e ad una occupazione di 41 settimane annue (Cfr. nota 17).

(c) Guadagno annuo calcolato in base alla serie storica di retribuzioni dei braccianti agricoli, con riferimento a quella di uomo adulto (Cfr. Annuario Statistico Italiano 1953 tav. 469) e in base ad una occupazione media presunta di 170 giornate annue.

(d) I coefficienti di trasformazione dei valori correnti della lira sono stati calcolati in base all'indice del costo della vita.

(e) Per la migliore comprensione del significato delle prestazioni medie giornaliere, si abbiano presenti i seguenti prezzi medi di generi alimentari di largo consumo (per il 1953): pane (1 kg.) L. 122; pasta (1 kg.) L. 154; carne bovina (1 kg.) L. 896; uova (1) L. 30; latte (1 l.) L. 78; olio (1 l.) L. 486; zucchero (1 kg.) L. 263; frutta fresca (1 kg.) L. 287 (Bollettino Mensile di Statistica, febbraio 1954).

Tab. I), la questione venne ad assumere caratteristiche sociali sempre più vaste. Al momento dell'adozione dell'assicurazione obbligatoria, era stato previsto nel piano tecnico-finanziario un progressivo adeguamento delle prestazioni alle retribuzioni con l'aumentare del periodo contributivo. Purtroppo, tale previsione non tardò a dimostrarsi infondata. Nel 1930 il valore reale della prestazione copriva

guenza dell'aver basato il sistema tecnico-finanziario su un presupposto irrealistico e cioè sull'assoluta stabilità monetaria. Infatti, come si è già notato, le classi contributive rispondevano alla situazione salariale del 1919. Con le avvenute variazioni no-

(11) E' perdevano ulteriormente in valore reale, come si può rilevare scorrendo l'ultima colonna della Tabella I.

minali del livello dei salari gli assicurati — pur essendo ormai quasi tutti compresi nella classe massima di contribuzione (oltre le L. 60 settimanali) — pagavano contributi estremamente esigui (perchè rapportati ai salari monetari del 1919) e di conseguenza ottenevano pensioni pressochè irrисorie.

S'impose così, nel 1939, una revisione delle classi contributive e cioè un adeguamento dei contributi ai salari correnti. Anche la riforma così attuata era basata sul presupposto della costanza del potere d'acquisto della moneta. Se questa previsione si fosse attuata, lo squilibrio fra pensioni e retribuzioni sarebbe andato riducendosi. Senonchè, con lo scoppio della guerra e con lo sviluppo dell'inflazione, le previsioni furono ancora una volta smentite e il valore reale delle prestazioni andò rapidamente diminuendo. Si giunse così al 1943 in cui i pensionati erano circa 850.000 e, in media, percepivano meno del 15% della retribuzione media dell'industria, mentre i livelli salariali tendevano di nuovo a superare il limite della classe contributiva massima. Nel 1943 si provvide ad un aumento delle pensioni presenti e future nella misura del 25%, aumento accompagnato da un aumento del 50% delle aliquote contributive, al fine di poter reintegrare le riserve delle pensioni già liquidate e poter mantenere, anche questa volta, il sistema della capitalizzazione (sempre con il presupposto della futura stabilità monetaria). La rapidità del processo inflazionistico annullò rapidamente il beneficio accordato e, nel 1944, il valore reale delle prestazioni precipitò al livello più basso (L. 15 giornaliero in potere d'acquisto 1953 e cioè circa 120 grammi di pane!), mentre la massa dei pensionati si avvicinava al milione, ponendo alla società un problema gravissimo.

Col 1945 ebbe inizio la serie dei ricorrenti provvedimenti (che si seguirono fino al 1952) per migliorare il valore reale delle prestazioni, coprendo l'onere degli aumenti (rispetto alle condizioni del 1943) con il sistema tecnico della ripartizione. Venne allora concesso (12) un aumento del 70% delle pensioni liquidate e da liquidare, e, per la prima volta nella storia dell'assicurazione obbligatoria italiana, vennero garantiti in ogni caso certi trattamenti minimi variabili con l'età e la categoria, ma indipendenti dall'apporto contributivo. L'onere fu coperto mediante contributi a carico dei datori di lavoro.

(12) D. L. L. 1 marzo 1945 n. 177.

Nell'anno successivo (1946) furono accordati degli aumenti scalari dal 36% al 700% (sulle misure del 1943), salva sempre la garanzia di certi minimi che furono fissati in misura doppia di quelli del 1945. A tale onere si fece fronte con contribuzioni a carico dei datori di lavoro. Venne inoltre concesso un assegno fisso di L. 3.600 annue a carico dello Stato. Nel 1947 si ebbero due provvidenze legislative a favore dei pensionati: « l'indennità caropane » (in misura forfettaria particolarmente elevata per le pensioni in corso di godimento e in misura proporzionale al carico familiare per quelle nuove) con onere a carico dei datori di lavoro; e « l'assegno temporaneo di contingenza » (che assorbiva lo speciale assegno integrativo a carico dello Stato concesso l'anno precedente) di misura variabile con l'età e la categoria di pensione. L'onere corrispondente era ripartito fra datori di lavoro, lavoratori e Stato. Mediante tali provvidenze le pensioni medie individuali risalarono a 123 lire giornaliera (in potere di acquisto 1953).

Nel 1948 si aumentò l'indennità di caropane e l'anno successivo fu concesso un ulteriore assegno « supplementare di contingenza » (aumentato nel 1950). In conseguenza al 31 dicembre 1950 il valore medio individuale delle pensioni vigenti era salito a L. 162 giornaliera (in potere di acquisto 1953).

Nel 1951 per la graduale eliminazione (per morte) delle pensioni che godevano della indennità di caropane in misura forfettaria e la sostituzione di esse con altre (di nuova costituzione, che godevano di questa indennità in misura proporzionale al numero dei figli a carico), il valore delle pensioni subì una certa flessione (146 lire giornaliera in potere d'acquisto 1953), mentre il numero dei pensionati andava ormai avvicinandosi ai 2 milioni (superando il 4% della popolazione presente).

In complesso, l'esperienza delle assicurazioni sociali italiane tra l'inizio della seconda guerra mondiale e la riforma del 1952 è contrassegnata:

a) dai gravi sacrifici subiti dagli « assicurati » a causa della svalutazione della lira. Ancora una volta, nella lotta per il riparto delle perdite e dei benefici occasionati dall'inflazione, le loro ragioni andarono sommerse. La miseria dei pensionati, deprecabile sotto il profilo sociale e morale, giovò sotto il profilo monetario. Nei periodi acuti di lievitazione dei prezzi, soprattutto nell'immediato dopoguerra, e in minor misura nella prima fase coreana,

la distruzione o la decurtazione del potere d'acquisto reale dei pensionati (e di altre categoria a reddito fisso) fu tra gli elementi di neutralizzazione delle forze inflazionistiche. La storia della stabilizzazione della lira è purtroppo anche la storia delle « ingiustizie » subite dai pensionati.

b) da una crescente confusione amministrativa, per il sovrapporsi di integrazioni, assegni e indennità speciali. Ogni prestazione finì per risultare costituita da diverse quote. Per chiarire la situazione, mettiamo in evidenza le parti in cui, nel 1951, ogni pensione poteva essere ripartita:

pensione base, pari in media al 2,50% del valore complessivo della pensione, liquidata in base alle norme del 1943 (e quindi corrispondente all'ammontare complessivo dei contributi base versati);

assegno integrativo, pari in media al 18,0% del valore complessivo della pensione, facente capo al Fondo Integrazione, retto dal sistema tecnico della ripartizione;

indennità caropane, pari, in media, al 16,3% del valore complessivo, facente capo al fondo precedente;

assegno temporaneo di contingenza, pari in media al 43,5% del valore complessivo della pensione, e amministrato dal Fondo di Solidarietà Sociale, retto dal sistema della ripartizione;

assegno straordinario di contingenza, pari al 19,7% del valore complessivo della pensione, e facente sempre capo al Fondo integrazione.

3. *La riforma del 1952.* - A riordinare la complessa materia delle pensioni obbligatorie provvide la legge di riforma del 1952 che, fra l'altro, si propose di risolvere i seguenti problemi (13):

a) attuare una semplificazione amministrativa sostituendo i diversi assegni accordati in aggiunta alla pensione base con un assegno unico capace di adeguare le pensioni al costo della vita;

b) abolire l'appiattimento che si era verificato nelle pensioni (14) ritornando alla differenziazione a seconda dell'apporto contributivo individuale, fermo restando il diritto a certi importi minimi garantiti per legge.

(13) Cfr. Relazione al Disegno di Legge sul « Riordinamento dell'Assicurazione Obbligatoria Invalidità Vecchiaia e Superstiti ».

(14) I diversi assegni e indennità accordate dal 1945 al 1951 erano indipendenti dall'apporto contributivo individuale e si differenziavano in base all'età e al sesso del pensionato, al tipo di pensione o, per l'indennità di caropane, al carico familiare del pensionato.

Per il conseguimento di questi obiettivi si pensò di ritornare alle posizioni del 1943 nel senso di calcolare la pensione base a norma della legislazione vigente in quell'anno e moltiplicare l'importo ottenuto per 45 (15). Dell'importo risultante 1/45 doveva costituire la « quota base » (facente capo alla gestione a capitalizzazione) e il rimanente la « quota di adeguamento » (facente capo alla gestione a ripartizione) che assorbiva tutti gli aumenti concessi dal 1945 in poi.

Altri obiettivi conseguiti dalla legge 1952 furono i seguenti:

c) commisurare le aliquote contributive alle retribuzioni effettive sia per il contributo base (destinato a coprire l'onere della quota base della pensione) che per quello integrativo (destinato a coprire la parte dell'onere del Fondo di adeguamento a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori). A tal fine, per quanto concerne i contributi base, si pensò di rivalutare le classi contributive del 1939 in guisa da riportare ogni lavoratore nella classe in cui avrebbe dovuto essere compreso se la svalutazione non avesse avuto luogo. Per quanto riguarda la quota di adeguamento, per coprire la parte dell'onere a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori furono stabiliti contributi in percentuali della retribuzione. Venne inoltre previsto un sostanziale contributo dello Stato per fronteggiare il complesso delle spese richieste dalle prestazioni.

d) Introdurre una nuova regolamentazione del diritto alla pensione. Tale nuova regolamentazione venne realizzata mediante l'abolizione delle condizioni contributive richieste per il diritto a pensione dalla legge 1939, per ritornare a condizioni analoghe a quelle della legge 1920 (16). Il diritto alla pensione venne così riconosciuto agli assicurati dopo quindici e cinque anni di contribuzione piena (rispettivamente per la vecchiaia e per l'invalidità); il che venne fatto allo scopo di limitare il numero dei beneficiari a quanti avevano dato un sufficiente apporto finanziario all'assicurazione.

Questa limitazione, il mantenimento del sistema della capitalizzazione nel ristretto campo della gestione della sola « quota base » e particolarmente

(15) Essendo stato calcolato a tanto l'aumento del costo della vita dal 1943 al momento di presentazione del progetto.

(16) La Legge del 1939 richiedeva anche un importo minimo di contributi base versati, mentre quella del 1919-20 chiedeva soltanto un numero minimo.

il presupposto della stabilità monetaria sono i principali residui della legislazione anteriore alla riforma del 1952. In realtà, contro l'instabilità monetaria e contro i pericoli inflazionistici la nuova legge non ha provveduto ripari efficaci. Si accennerà più oltre all'importo futuro (17) delle pensioni, nelle varie ipotesi contributive, e al loro rapporto con le retribuzioni. Occorre però sottolineare che i rapporti percentuali previsti garantiranno alla pensione un potere d'acquisto stabile finché la retribuzione normale resterà entro il limite della classe massima fissata dalla legge del 1952. Se, invece, le retribuzioni normali supereranno il livello minimo di tale classe massima, le percentuali andranno tanto più diminuendo quanto più accentuato — rispetto al limite predetto — sarà l'aumento del valore nominale delle retribuzioni stesse. Onde, nella deprecata ipotesi di un grave processo inflazionistico, sarebbero di nuovo erose non soltanto le pensioni già liquidate, ma anche le future.

Sotto questo profilo, la legge del 1952 va considerata soltanto un passo — per quanto importante — verso una soluzione radicale, che è ancora lontana. Ma, a prescindere dagli aspetti accennati, la legge del 1952 innovò profondamente sia allargando i benefici per i pensionati ed i superstiti, sia introducendo un sostanziale contributo dello Stato. Il carattere e la misura di tali più ampi benefici saranno precisati più oltre. Per quanto riguarda il contributo dello Stato, si tratta di un elemento che merita di essere particolarmente sottolineato.

Al 31 dicembre 1952, il costo annuale delle pensioni obbligatorie in corso di godimento aveva raggiunto i 168 miliardi di lire; al 31 dicembre 1953 i 189 miliardi di lire. Tale onere è destinato ad elevarsi con l'aumento del numero dei pensionati; quanto possa elevarsi è difficile dire dato che non si dispone di adeguate valutazioni sul numero futuro dei beneficiari di pensioni. Nel 1947, una valutazione condotta dall'I. N. P. S. (18) prevedeva

(17) La Legge ha recato miglioramenti immediati che, anche se modesti, sono tutt'altro che trascurabili. Così la pensione annua media è passata, tra il 1951 e il 1952, da L. 50,133 a Lire 80,319 e cioè dal 17,89% al 27,23% del guadagno medio annuo degli operai dell'industria. Tuttavia, i pensionati ricevevano nel 1952 soltanto L. 224 giornaliera in media (cfr. Tab. I).

Come guadagno medio annuo degli operai dell'industria è stato assunto quello corrispondente alla retribuzione giornaliera media accertata dallo INAIL, che presuppone un'occupazione annua media di 41 settimane.

(18) Cfr. INPS, « Bollettino Statistico Bimestrale », 1947, n. 3 Tab. XX.

2.521.000 pensionati per il 1955; 3.179.000 per il 1960; 3.721.000 per il 1965 e 4.139.000 per il 1970; ciò che implicherebbe, se l'importo medio annuo delle pensioni obbligatorie dovesse restare immutato, un onere di 214 miliardi di lire nel 1955; di 270 nel 1960; di 316 nel 1965; di 351 nel 1970. Va però tenuto conto che la realtà sarà probabilmente inferiore alle previsioni, in quanto la legge del 1952 ha introdotto criteri più rigidi per conseguire il diritto alla pensione. Comunque, l'onere aumenterà costantemente di anno in anno per oltre un ventennio a venire (19).

Per quanto riguarda la possibilità che l'economia nazionale riesca a sopportare tali oneri senza gravi ripercussioni, e i mezzi stessi che potranno essere escogitati per farvi fronte, nulla possiamo dire allo stato attuale delle cose. Alcuni dati di fatto possono peraltro chiarire la situazione. La Tab. II registra, a questo riguardo, la percentuale di reddito nazionale italiano annualmente assorbita (per alcuni anni significativi dal 1936 al 1953) dall'onere delle pensioni obbligatorie.

TAB. II.

RAPPORTO FRA IL COSTO DELLE PENSIONI OBBLIGATORIE ED IL REDDITO NAZIONALE IN ITALIA.

(miliardi di lire correnti)

ANNI	COSTO PENSIONI OBBLIGATORIE (a)	REDDITO NAZIONALE (b)	RAPPORTO a : b x 100
1936	0,331	90	0,367
1937	0,361	100	0,361
1938	0,392	115	0,34
1940	0,507	122	0,41
1947	46,857	5.600	0,84
1948	61,941	6.706	0,92
1949	82,132	7.037	1,02
1950	91,604	7.643	1,20
1951	97,261	8.799	1,10
1952	168,527	9.221	1,83
1953	189,237	9.953	1,90

(19) Cioè aumenterà fino al raggiungimento del così detto periodo di regime nel quale rimarrà pressoché costante sia il numero delle pensioni vigenti che la loro anzianità contributiva media e di conseguenza (se rimarranno fissi i livelli salariali) rimarrà pressoché costante anche l'onere globale delle pensioni.

L'incidenza sul reddito nazionale è andata continuamente aumentando: nel 1936-40 si aggirava sullo 0,36-0,41%; nel dopoguerra è passata — attraverso una progressione ininterrotta — dallo 0,84% del 1947 all'1,90% del 1953 (cfr. Tab. II).

Ma oltre all'incidenza della previdenza sociale complessiva nei confronti del reddito nazionale, occorre avere ben presente l'entità del contributo statale che per il 1952 aveva già raggiunto un importo di 54,7 miliardi di lire pari a un terzo dei 169 miliardi circa di pensioni obbligatorie (cfr. Tab. III) e per il 1953 era salito a 61,1 miliardi (su 189 di pensioni obbligatorie).

TAB. III.

MOVIMENTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1952.

(Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale)

	GESTIONE BASE (a capitalizzazione)	GESTIONE FONDO ADEGUAMENTO (a ripartizione)	Totale
(in milioni di lire)			
ENTRATE - Contributi . . .	6.271	128.545	134.816
Onere dello Stato	192	54.717	54.909
Interessi	3.451	—	3.451
Varie	558	4.211	3.764
TOTALE ENTRATE . . .	10.471	188.473	198.944
USCITE - Pensioni e Ind. . .	2.800	168.199	170.999
Previdenza e cura Invalidità . .	35	816	851
Spese gestione	409	8.949	9.358
Incremento riserve	6.352	5.486	11.838
Varie	875	2.104	2.979
TOTALE USCITE . . .	10.471	185.554	196.025
Avanzo di esercizio . . .	—	2.919	2.919

Il vero problema delle assicurazioni sociali italiane è infatti costituito dall'imponente accrescimento del contributo statale richiesto dalla sola realizzazione delle provvidenze già sancite legislativamente; esso comporta infatti un tale aumento di spesa da costituire per le nostre finanze un fattore di rigidità ed una forza inflazionistica latente che non va sottovalutata. In realtà, per il futuro, l'onere dello Stato per contributi alle pensioni obbligatorie è destinato ad aumentare in cifre assolute, proporzionalmente all'accrescimento annuale delle pensioni obbligatorie; nel 1955 dovrebbe toc-

care 69 miliardi di lire; 87 miliardi nel 1960; 103 miliardi nel 1965 (20).

La possibilità di evitare che l'ulteriore appesantimento del contributo statale eserciti dannose conseguenze sul futuro equilibrio del nostro bilancio è legata tanto all'accelerazione del ritmo delle entrate quanto alle benefiche ripercussioni che una più estesa protezione sociale potrà esercitare sulla produttività del Paese e sulla sua capacità contributiva. Ma se tale appesantimento non fosse evitabile, l'assicurazione sociale costituirebbe indubbiamente uno dei fattori di rigidità delle finanze pubbliche italiane e supererebbe, ad un certo punto, il limite oltre il quale diventa una forza inflazionistica.

La struttura tecnica dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti a norma della legge 1952.

4. *Estensione dell'obbligo assicurativo.* — In base alla legge del 1952, sono soggetti ad obbligo assicurativo i lavoratori, dal 14° anno di età, che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi sul territorio nazionale. Fanno eccezione: a) i coloni e i mezzadri; b) alcune categorie che godono di altri trattamenti previdenziali: dipendenti statali, delle provincie e dei comuni, nonché delle aziende ed enti i cui trattamenti di previdenza sono stati ufficialmente riconosciuti come sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria. Si tratta soprattutto di dipendenti da Enti pubblici; l'assicurazione obbligatoria considerata in questo articolo riguarda quindi principalmente i dipendenti da aziende private.

I lavoratori assicurati non vengono seguiti individualmente durante la loro vita assicurativa e di conseguenza l'entità della popolazione assicurata può venire calcolata soltanto a stima. Una recente valutazione, compiuta con riferimento al triennio 1949/1951 (21), ha dato i risultati sintetizzati nella Tab. IV.

(20) Secondo previsioni più comprensive ed elaborate l'onere dello Stato dovrebbe ammontare a 83 miliardi nel 1960, a 115 miliardi nel 1965 e a 150 miliardi nel 1970. Cfr. GUIDO MIKELLI, «La nuova legge per la riforma delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», in «Rassegna di Statistiche del Lavoro», marzo-aprile 1952, pag. 152.

(21) Cfr. GINA PAPA, *Valutazione del numero di assicurati nelle assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS*, in «Previdenza Sociale», fascicolo luglio-agosto 1953.

Tale valutazione è fondata, per le categorie non agricole, sul pagamento dei contributi base riscossi

TAB. IV.

ASSICURATI OBBLIGATORI PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI.

RAMO ECONOMICO	ASSICURATI (in migliaia)			IN % DELLA POPOLAZIONE ATTIVA (a)		
	uomini	donne	complesso	uomini	donne	complesso
Non agricoli (b) . . .	4.921	1.202	6.123	58	42	54
Agricoli	1.330	635	1.965	22	32	25
COMPLESSO	6.251	1.837	8.088	43	38	42

(a) Presente al 4 novembre 1951. Dati provvisori del censimento: cfr. Annuario Statistico Italiano 1952, tav. 21.

(b) Compresi gli impiegati delle aziende agricole.

La percentuale degli assicurati, rispetto alla popolazione attiva, era quindi del 42% (8,088 milioni di popolazione attiva). La percentuale sale al 54% se si contano soltanto i lavoratori non agricoli (6,123 milioni), mentre discende ad appena il 24% nel settore degli agricoli (1,965 milioni), il che è dovuto all'esclusione dall'assicurazione dei coloni e dei mezzadri.

5. *Fonti di finanziamento: contributi assicurativi e apporto dello Stato.* I contributi assicurativi fissati dalla legge del 1952 constano di due distinte parti:

a) la *quota base*, proporzionata a classi di retribuzione, che è a carico esclusivo del datore di lavoro (22);

b) la *quota per il Fondo Adeguamento* (contributo integrativo), proporzionale alla retribuzione effettiva singola (a partire dal limite minimo di

mediante la vendita di marche assicurative; per le categorie agricole sulle iscrizioni negli «elenchi anagrafici dei lavoratori» (cioè è fondata sugli elementi probanti per la definizione del diritto alle prestazioni). I dati delle Tav. VIII-IX per i lavoratori agricoli sono stati calcolati in base ad un'occupazione media annua presunta di 41 settimane. I dati stessi si riferiscono al periodo antecedente la legge del 1952, che ha abolito i limiti superiori di età per l'obbligo assicurativo (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) e perciò, rispetto alla situazione attuale, vanno considerati leggermente in difetto.

(22) Il numero delle quote base versate determina il diritto alla pensione, mentre il loro ammontare ne determina la misura. Con le quote base, gestite a capitalizzazione, si fa fronte all'onere delle pensioni base. Nei settori non agricoli si hanno 13 classi di contribuzioni in rapporto alle retribuzioni; nell'agricoltura i contributi base sono invece fissati in misura capitaria (e cioè per giornata di lavoro).

L. 400 giornaliera di retribuzione), che è a carico per 2/3 del datore di lavoro e per 1/3 del lavoratore; tale quota costituisce oggi la parte prevalente della contribuzione (23).

Ad esempio, un operaio qualificato metalmeccanico che abbia un salario settimanale di L. 7.284 (24) pagherà un contributo di L. 13 settimanali per la quota base (0,18% del salario) e L. 656 per il contributo integrativo (9% del salario di cui 1/3 a carico del lavoratore).

L'apporto finanziario dello Stato avviene a vari titoli: a) con una quota fissa di L. 100 mensili per ogni pensionato; b) con il 25% della «quota di adeguamento» delle pensioni (cfr. par. 6, b); c) con il sostenere il maggior onere comportato dall'elevamento ai minimi stabiliti dalla legge per quelle pensioni che dopo l'adeguamento rimarrebbero al disotto di detti livelli.

6. *Prestazioni assicurative.* — Le prestazioni erogate consistono in: a) pensioni (dirette) per invalidità e vecchiaia agli assicurati; b) pensioni (indirette) o (quando manchino le condizioni per la reversibilità) indennità una tantum ai superstiti di assicurati o di pensionati (25); c) prestazioni

(23) Le quote per il «Fondo di Adeguamento» gestito a ripartizione coprono i 3/4 dell'onere dell'aumento delle pensioni base (prescindendo dall'adeguamento ai minimi fissati dalla legge, che è a carico dello Stato) sia liquidate che future. Nei settori non agricoli la quota è oggi pari al 9% della retribuzione effettiva. Nell'agricoltura è fissata in misura capitaria desunta da medie nazionali delle retribuzioni vigenti nelle diverse categorie di lavoratori del settore.

(24) Minimo contrattuale vigente a Milano nell'agosto del 1952.

(25) La pensione ai superstiti di assicurato viene corrisposta tutte le volte che siano state raggiunte le condizioni contributive e di anzianità richieste per la concessione della pensione di invalidità o di vecchiaia. La pensione ai superstiti di pensionato viene corrisposta nel solo caso di decorrenza della pensione diretta posteriore al 31 dic. 1944. Per quanto riguarda il diritto alle pensioni di reversibilità ed alla indennità una tantum sono da intendere come superstiti: la moglie o il marito invalido; i figli minori di 18 anni o invalidi e, in mancanza di essi, i genitori a carico. Dall'indennità «una tantum» sono però esclusi i genitori.

Oltre i contributi base versati, sono da considerarsi utili ai fini del calcolo della pensione: i periodi di servizio militare di leva e di servizio militare prestato in occasione della guerra 1915-18 (dal 14 maggio 1915 al 1 luglio 1920); i periodi di malattia (nel limite di 12 mesi), di gravidanza e puerperio e, dal 1952 in poi, anche quelli di disoccupazione indennizzata e di ricovero e assistenza post-sanatoriale per tubercolosi.

sanitarie per la prevenzione e cura dell'invalidità.

Le pensioni dirette constano di due parti:

a) la *pensione base*, calcolata in rapporto ai contributi base versati (26), più tanti decimi della pensione stessa quanti sono i figli a carico (inferiori a 18 anni o invalidi), più una quota di L. 100 corrisposta dallo Stato;

b) la *quota di adeguamento*, pari a 44 volte la pensione base.

L'importo complessivo (prescindendo dalle maggiorazioni per i figli) non può essere inferiore ai limiti fissati dalla legge (27) nè superiore all'80% della retribuzione media soggetta a contributo nell'ultimo quinquennio di contribuzione (28).

Alla pensione complessiva adeguata (quota base + quota di adeguamento) va aggiunto 1/12 dell'importo annuo, che viene erogato in occasione delle festività natalizie (29).

(26) Le percentuali vigenti per la trasformazione in pensione dei contributi base sono:

	Uomini	Donne
sulle prime 1.500 lire di contribuzione	45%	33%
sulle successive 1.500 lire di contribuzione	33%	26%
sulla contribuzione residua	20%	20%

Prima di applicare le suddette percentuali, i contributi versati anteriormente al 31 marzo 1943 vengono rivalutati nel seguente modo:

ogni lira di contributo relativa a periodi anteriori al 30 aprile 1939 si considera pari a L. 2,70; ogni lira di contributo relativa a periodi dal 1° maggio 1939 al 31 marzo 1943 si considera pari a L. 1,50.

(27) I minimi fissati dalla legge (prescindendo dai figli a carico e dalla quota per la 13ª mensilità) sono: L. 42.000 annue per le pensioni di vecchiaia (per pensionati in età inferiore ai 65 anni di età) e per quelle di reversibilità; L. 60.000 per le pensioni di vecchiaia (per pensionati di oltre 65 anni di età) e per quelle di invalidità. Aggiungendo 1/12 relativo alla 13ª mensilità, tali importi divengono rispettivamente L. 45.500 e L. 56.000 annue.

(28) Tale condizione non trova attualmente applicazione pratica in quanto le pensioni si mantengono ad un livello considerevolmente inferiore alle retribuzioni (cfr. par. 9).

(29) Praticamente il calcolo della pensione avviene nel seguente modo: per un assicurato con due figli a carico e con una contribuzione base complessiva (già rivalutata, cfr. nota 15) di Lire 10.000, si applicano a quest'ultima le percentuali di cui alla nota 26. Si avrà così una somma di L. 2.570 cui vanno aggiunte Lire 514 per i figli a carico (2/10) e L. 100 per la quota corrisposta dallo Stato. La pensione base sarà di Lire 3.184 (L. 2.570 + 514 + 100), che in pratica verrà elevata a 3.192, per le modalità di arrotondamento delle rate mensili previste dalla legge. Moltiplicando la pensione base per 45, aggiungendo 1/12 per la 13ª mensilità e arrotondando la rata mensile, come prescrive la legge, si avrà la pensione complessiva adeguata che, in questo caso, è pari a Lire 155.350, da pagare in 13 rate mensili di Lire 11.950 ciascuna.

Particolari maggiorazioni sono corrisposte per il differimento di pensione oltre l'età di messa in pensione (30). In caso di continuazione dell'attività lavorativa dopo la liquidazione della pensione (e di conseguenza, di nuovo versamento dei contributi, in quanto anche i pensionati che lavorano sono soggetti all'obbligo assicurativo), la pensione stessa viene maggiorata mediante un supplemento calcolato con le usuali norme (31).

La pensione di reversibilità è commisurata in percentuale (32) alla pensione diretta liquidata o che sarebbe spettata (prescindendo dalle quote per i figli a carico). Qualora non sussista il diritto (e semprechè l'assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione piena), viene corrisposta una indennità una tantum pari a 45 volte l'importo dei contributi base versati (33).

7. Requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.

Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato:

a) al raggiungimento dell'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne;

b) ad una anzianità assicurativa di almeno 15 anni;

(30) Le maggiorazioni stabilite dalla legge del 1952, oggi vigenti, sono:

	Donne (dai 60 ai 65 anni)	Uomini (dai 55 ai 60 anni)
1 anno di differimento	3%	6%
2 " " "	6%	13%
3 " " "	10%	21%
4 " " "	15%	30%
5 " " "	22%	40%

Alle donne che differiscano oltre i 60 anni è corrisposta un'ulteriore maggiorazione di misura pari a quella degli uomini.

(31) Precisamente viene trasformato in pensione base il 20% dell'ammontare complessivo dei contributi (base) versati dopo il pensionamento, senza aggiungere ulteriori quote a carico dello Stato. Ai pensionati che prestano opera retribuita il trattamento di pensione è ridotto del 25%.

(32) Le percentuali stabilite dalla legge sono le seguenti:

	Coniuge solo o con orfani	Orfani soli	Genitori
coniuge	50%	1 orfano 50%	1 genitore 15%
coniuge e 1 orfano	70%	2 orfani 60%	2 genitori 30%
coniuge e 2 orfani	90%	3 orfani 90%	
coniuge e 3 o più orfani	100%	4 o più orfani 100%	

(33) Ai superstiti dei titolari di pensione liquidata nel quinquennio 1940-1945 (prima dell'entrata in vigore della reversibilità) viene erogata un'indennità una tantum pari ad una annualità di pensione (cfr. nota 7).

c) al versamento di un numero di contributi base pari ad almeno 15 anni di contribuzione piena (34).

Il diritto alla pensione di invalidità è subordinato:

a) alla riduzione della capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di 1/3, per gli operai, o a meno della metà per gli impiegati;

b) ad una anzianità assicurativa di almeno 5 anni;

c) al versamento di un numero di contributi base pari ad almeno 5 anni di contribuzione piena;

d) al versamento di un numero di contributi pari ad un anno di contribuzione piena nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione.

I superstiti (cfr. nota 7) hanno diritto alla pensione di reversibilità:

a) in caso di morte di assicurato che avesse già raggiunto i requisiti per la pensione di invalidità o di vecchiaia;

b) in caso di morte di pensionato la cui pensione era stata liquidata dopo il 1° dicembre 1944.

I superstiti hanno diritto alla indennità una tantum:

a) in caso di morte di assicurato che, pure non raggiungendo i requisiti per il pensionamento, avesse raggiunto un anno di contribuzione piena;

b) in caso di morte di pensionato con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1940 ed il 31 dicembre 1944.

Se si osservano i diversi requisiti, si può concludere che quelli di anzianità di iscrizione e di contribuzione sono le caratteristiche tipicamente « assicurative » che ancora permangono nel sistema e che in un certo senso spiegano l'appellativo di assicurazione che viene tuttora attribuito a questa forma di protezione sociale.

8. Altezza delle pensioni a norma delle disposizioni vigenti. — Per avere un'idea quantitativa della portata pratica del sistema, è opportuno mettere in evidenza, da un lato, quale è il livello delle

(34) Questo requisito troverà applicazione integrale dal 1° gennaio 1962, mentre per il periodo 1952-1961 vigono disposizioni transitorie per cui si richiede una contribuzione crescente di anno in anno.

pensioni che vengono erogate oggi e, da un altro lato, quali sono le previsioni per il futuro.

Si è già fatto riferimento ai minimi di pensione fissati dalla legge (35). D'altronde, i casi concreti di liquidazione di pensioni minime, che sono oggi particolarmente numerosi, tenderanno a diminuire durante il periodo transitorio per effetto della progressiva entrata in vigore della norma che richiede 15 anni di contribuzione piena per il diritto alla pensione di vecchiaia, e, dopo il 1962, per i non agricoli, si presenteranno quasi soltanto nelle liquidazioni di pensioni per invalidità.

L'importo massimo possibile di pensione liquidabile (al 31 dicembre 1953) corrisponde a quello di un *impiegato* con una retribuzione mensile superiore a L. 120.000, che abbia sempre (prima e dopo la entrata in vigore della legge del 1952) contribuito nella classe massima (36), abbia iniziato l'assicurazione del 20 luglio 1920 e possa anche far valere i contributi relativi alla guerra 1915-18 (cfr. nota 25). Tale pensione corrisponde a L. 433.550 annue, pari cioè a meno del 28% della parte di retribuzione pensionabile percepita all'età di pensionamento. Naturalmente, in caso di contribuzioni più brevi si avranno pensioni inferiori. La Tab. V mostra — ammessa la costanza delle retribuzioni in base ai dati dell'esempio — la serie delle pensioni spettanti in base ai dati dell'esempio stesso per diversi periodi di contribuzioni: nel 1953; nel 1963; nel 1973; e nel 1983.

Come si vede, la situazione tende a migliorare con l'entrata in vigore della legge del 1952, finchè fra 30 anni, ammesso che nel frattempo non si verifichi alcuna variazione nei livelli salariali, la pensione (per un assicurato con contribuzione con-

(35) Per potere in qualche modo valutare la portata di questi minimi, che, per pensionati senza figli a carico, sono di L. 45.500 o 65.000 lire annue (cfr. nota 27), occorre tener conto che la retribuzione media di un operaio dell'industria (rilevata dall'INAIL — Istituto Naz.le per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in sede di definizione di infortunio) è per il 1953 pari a L. 1.225 giornaliera. Il che, per un'occupazione di 41 settimane, quale risulta dalle rilevazioni statistiche della Cassa Assegni Familiari gestita dall'INPS, dà un importo di L. 301.350 annue. Ora, prendendo questa somma come guadagno medio annuo di un operaio dell'industria, vediamo che i minimi rappresentano il 15% o il 22% (a seconda dei casi) del guadagno stesso.

(36) Tale classe massima comprendeva, dal 1920 al 1939, le retribuzioni superiori a L. 240 mensili; dal 1939 al 1951 quelle superiori a L. 1.400 mensili; dal 1952 in poi quelle superiori a L. 120.000.

TAB. V.

PENSIONI ANNUE SECONDO IL PERIODO CONTRIBUTIVO.

(impiegato appartenente alla classe massima contributiva)

PERIODI CONTRIBUTIVI	ANNI DI CONTRIB.	PENSIONE ANNUA	% DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE (a)
Luglio 1920-Dic. '53			
+ guerra 1915-18	38.5.6	433.550	27,8
Genn. 1924-Dic. 1953	30	405.600	26,0
" 1934 " 1953	20	367.250	23,5
" 1944 " 1953	10	248.950	16,0
" 1934 " 1963	30	621.400	39,8
" 1944 " 1963	20	502.450	32,2
" 1954 " 1963	10	286.000	18,3
" 1954 " 1983	30	793.000	50,8
" 1954 " 1973	20	540.150	34,6

(a) La retribuzione, pur essendo sottoposta al contributo per il suo intero ammontare, è pensionabile soltanto fino all'importo di L. 120.000 mensili da cui comincia la contribuzione base dell'ultima classe contributiva.

tinua all'entrata in vigore della legge medesima) arriverà a circa il 51% della retribuzione (37).

Ecco un altro esempio più vicino alla condizione media odierna delle categorie impiegate: un impiegato, prima della legge del 1952, abbia sempre contribuito nella classe massima, indi — percependo dall'entrata in vigore della legge medesima in poi una retribuzione costante di L. 65.000 mensili — nell'ottava classe contributiva. Supposto che gli altri dati siano identici a quelli dell'esempio fatto in precedenza, si avrà la situazione indicata dalla Tab. VI.

Si noti come le pensioni con prevalenza contributiva posteriore al 1939 e che comprendono, in tutto o in parte, il periodo contributivo 1939-52, risultino, a parità di condizioni, d'importo maggiore alle pensioni che non comprendono questo periodo. Dal 1939 al 1952 l'assicurato si trovava infatti, per effetto dell'inflazione, in classi contributive superiori a quella in cui avrebbe dovuto essere iscritto in base alla sua retribuzione reale; la legge del 1952 ha ristabilito il giusto rapporto tra le classi contributive e l'importo delle retribuzioni.

(37) Il miglioramento è dovuto al fatto che la legge del 1952 ha spostato verso l'alto il numero delle classi contributive, portando ad un livello superiore il contributo base della classe massima (passato da L. 180,30 mensili a L. 200).

TAB. VI.

PENSIONI ANNUE SECONDO IL PERIODO CONTRIBUTIVO.

(impiegato passato dalla classe massima all'ottava classe)

PERIODO CONTRIBUTIVO	ANNI DI CONTRIB.	PENSIONE ANNUA	% DELLA RETRIBUZIONE ANNUA (a)
Luglio 1920-Dic. '53			
+ guerra 1915-18	38.5.6	414.700	48,3
Genn. 1924-Dic. 1953	30	386.100	45,0
" 1934 " 1953	20	348.400	40,6
" 1944 " 1953	10	230.100	26,8
" 1934 " 1963	30	484.900	56,5
" 1944 " 1963	20	366.600	42,7
" 1954 " 1963	10	169.650	19,8
" 1954 " 1983	30	443.300	51,7
" 1954 " 1973	20	306.800	35,8

(a) Al momento del pensionamento.

Per quanto riguarda gli operai dell'industria — e cioè la maggior parte degli assicurati — esponiamo un esempio tipico: occupazione media di 41 settimane e salario pari alla retribuzione media nazionale (rilevata dall'INAIL in sede di definizione di infortunio per il periodo fino al 1953) e supposto identico al valore raggiunto nel 1953 per tutto il periodo successivo. Secondo i diversi periodi contributivi, avremo la situazione ricostruita nella Tabella VII.

TAB. VII.

PENSIONI ANNUE SECONDO IL PERIODO CONTRIBUTIVO.

(operaio industriale)

PERIODO CONTRIBUTIVO	ANNI DI CONTRIB.	PENSIONE ANNUA	% DEL GUADAGNO ANNUO (a)
Genn. 1924-Dic. 1953	30	189.800	63,0
" 1934 " 1953	20	156.650	52,0
" 1944 " 1953	10	109.200	36,2
" 1934 " 1963	30	208.650	69,2
" 1944 " 1963	20	161.200	53,5
" 1954 " 1963	10	85.150	28,3
" 1954 " 1983	30	188.600	62,8
" 1954 " 1973	20	137.150	45,7

(a) Al momento del pensionamento.

Anche in questo caso risulta evidente il peso del periodo di contribuzione «inflazionata» 1939-52.

Una situazione del tutto diversa si presenta nel settore dei *salariati agricoli* dove i contributi base, fissati in quote capitarie, non hanno subito alcun gonfiamento nel periodo 1939-1952, mentre con la legge del 1952 sono stati considerevolmente aumentati. Di conseguenza, mentre nei settori non agricoli l'importo relativo delle pensioni dei lavoratori di condizione salariale media nei primi anni di applicazione della nuova legge diminuirà (cfr. Tab. V e VI), nell'agricoltura le pensioni da liquidare ad assicurati che hanno dei periodi contributivi posteriori al 1952 supereranno in ogni caso (a parità di periodo di contribuzione e a parità di altre condizioni) il livello delle attuali. Per l'agricoltura si riporta nella Tab. VIII il caso di un salariato fisso (uomo) con una retribuzione di 18 lire giornaliera per 300 giornate, presupposta costante per gli anni avvenire.

TAB. VIII.

PENSIONI ANNUE SECONDO IL PERIODO CONTRIBUTIVO.

(Salariato fisso agricolo)

PERIODO CONTRIBUTIVO	ANNI DI CONTRIB.	PENSIONE ANNUA	% DEL GUADAGNO ANNUO (a)
Genn. 1924-Dic. 1953	30	82.550	33,6
" 1934 " 1953	20	66.950	27,3
" 1944 " 1953	10	{ 45.500 (b) 65.000 (c)	{ 18,5 26,5
" 1934 " 1963	30	96.850	39,5
" 1944 " 1963	20	81.250	33,1
" 1954 " 1963	10	65.000 (d)	26,5
" 1954 " 1983	30	124.150	50,6
" 1954 " 1973	20	93.600	38,1

(a) Al momento del pensionamento.
(b) Minimo spettante ai pensionati per vecchiaia in età minore di 65 anni.
(c) Minimo spettante ai pensionati per invalidità, di qualsiasi età, ed ai pensionati per vecchiaia in età da 65 anni in poi.
(d) Minimo spettante ai pensionati per invalidità; nel caso qui ipotizzato non esiste il diritto alla pensione di vecchiaia.

La situazione originata dalla legge del 1952 nel caso di un giornaliero di campagna (uomo) con retribuzione di Lire 894 giornaliera (38) e con una

(38) Salario giornaliero contrattuale per uomo adulto, salariato fisso, nella provincia di Roma (agosto 1953). Il salario corrispondente del giornaliero di campagna è di L. 894 a giornata.

occupazione annua (39) eguale a 156 giornate viene esposta nella Tab. IX.

Le pensioni degli agricoli, a parità di periodo contributivo, restano notevolmente al di sotto, in valore assoluto, di quelle dei non agricoli, in conseguenza del livello più basso della loro contribuzione (correlativa alla retribuzione media della categoria).

TAB. IX.

PENSIONI ANNUE SECONDO IL PERIODO CONTRIBUTIVO.

(giornaliero di campagna)

PERIODO CONTRIBUTIVO	ANNI DI CONTRIB.	PENSIONE ANNUA	% DEL GUADAGNO ANNUO (a)
Genn. 1924-Dic. 1953	30	{ 60.450 (b) 65.000 (c)	{ 43,3 46,6
" 1934 " 1953	20	{ 46.800 (b) 65.000 (c)	{ 33,6 46,6
" 1944 " 1953	10	{ 45.500 (b) 65.000 (c)	{ 32,6 46,6
" 1934 " 1963	30	83.200	59,7
" 1944 " 1963	20	74.750	53,6
" 1954 " 1963	10	65.000	46,6
" 1954 " 1983	30	124.150	(d) 89,0
" 1954 " 1973	20	93.600	67,1

(a) Al momento del pensionamento.
(b) Per pensionati per vecchiaia in età inferiore ai 65 anni.
(c) Per pensionati per invalidità, di qualsiasi età e per pensionati per vecchiaia in età da 65 anni in poi.
(d) Il limite dell'89% della retribuzione annua media dell'ultimo quinquennio di contribuzione non viene praticamente applicato vigendo la quota capitaria.

Cenni statistici sulle pensioni in pagamento nel 1952.

9. - Il numero e gli importi (complessivi e medi individuali) delle pensioni dirette (di vecchiaia e di invalidità) e di quelle di reversibilità che erano in corso di pagamento al 31 dicembre 1952 risultano dalla Tabella X.

Al 31 dicembre 1952 le pensioni obbligatorie in corso di pagamento, erano complessivamente, di 1.998.620 e venivano pagate per il 66% a vecchi, per il 26% ad invalidi e soltanto per l'8% a familiari superstiti di assicurati o pensionati. La partecipazione delle pensioni ai superstiti restava ancora esigua in quanto il diritto alla reversibilità è stato accordato soltanto per le pensioni liquidate e per

(39) Ai fini previdenziali un anno di contribuzione per i giornalieri di campagna equivale a 156 contributi giornalieri se uomini e a 104 se donne.

TAB. X.

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA DELLE PENSIONI IN CORSO DI PAGAMENTO AL 31 DICEMBRE 1952.

CATEGORIA	NUMERO DI PENSIONI	IMPORTO ANNUO	
		Comple-sivo	Medio individ..
		(milioni di lire)	(lire)
Vecchiaia	1.318.961	111.963	84.887
Invalità	510.452	41.011	90.343
Superstiti	169.207	11.147	65.877
COMPLESSO	1.998.620	164.121	82.117

i casi di morte durante l'attività lavorativa verificatisi a partire dal 1° gennaio 1945.

L'importo medio individuale risultava più elevato per le pensioni di invalidità (L. 90.343) che per quelle di vecchiaia (lire 84.877), nonostante il maggior periodo contributivo medio dei vecchi rispetto agli invalidi, perchè gli invalidi avevano garantito il minimo di L. 65.000 annue in ogni caso, mentre i vecchi in età inferiore ai 65 anni (che erano il 38% di tutti quelli fruanti di pensione) avevano garantite, come importo minimo, soltanto lire 45.500 annue.

La tabella XI riporta la distribuzione territoriale della spesa per le pensioni e il loro importo medio individuale nelle varie zone del Paese al 31 dicembre 1952.

TAB. XI.

IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO E VALORE MEDIO DELLE PENSIONI AL 31 DICEMBRE 1952 NELLE DIVERSE ZONE.

	IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO		IMPORTO MEDIO INDIVIDUALE	
	Milioni di lire	%	In lire	Indice: Ita- lia=100
Italia Settentrionale	101.521	61,86	85.948	105
Italia Centrale	24.477	14,92	83.451	102
Italia Meridionale	24.163	14,72	72.783	89
Italia Insulare	13.791	8,40	72.680	89
Connazionali all'Estero	169	0,10	70.856	86
COMPLESSO	164.121	100,00	82.117	100

L'Italia settentrionale (44,25% della popolazione italiana), con il 60% circa delle pensioni, assorbe il 62% della spesa erogata; l'importo medio individuale risultava quindi superiore del 5% a quello nazionale. Il Mezzogiorno con le isole (37,18% della popolazione italiana), con il 26% delle pensioni, assorbe soltanto il 23% della somma spesa, sicchè la pensione media restava inferiore dell'11% al livello nazionale. Tale divario si spiega con il maggior peso esercitato nel Mezzogiorno dalle pensioni agricole, di minore importanza, e che vengono quindi ad abbassare la media.

Dalla Tab. XII emerge la distribuzione delle pensioni in pagamento per classi d'importo al 29 febbraio 1952.

TAB. XII.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER CLASSI DI IMPORTO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 29 FEBBRAIO 1952.

CLASSI DI IMPORTO (annuo)	% DELLE PENSIONI			
	Vec- chiaia	Inva- lidità	Super- stiti	Totale
Da L. 45.000 a L. 65.000	21,44	—	63,68	19,23
» » 65.000 » » 100.000	56,67	88,65	26,87	65,28
» » 100.000 » » 150.000	3,11	2,49	3,28	2,96
» » 150.000 » » 200.000	11,69	6,19	5,08	9,85
» » 200.000 » » 250.000	5,15	2,05	0,90	4,01
» » 250.000 » » 300.000	1,35	0,44	0,15	1,02
» » 300.000 » » 350.000	0,41	0,12	0,04	0,31
» » 350.000 » » 400.000	0,15	0,04	—	0,11
Oltre L. 400.000	0,03	0,02	—	0,03
COMPLESSO	100,00	100,00	100,00	100,00

Dalla Tabella XII si desume che tutti i tipi di pensione presentano una concentrazione massima nelle classi di importi comprendenti i trattamenti minimi garantiti per legge. Così abbiamo nelle prime due classi l'81,81% di tutte le pensioni. Per le pensioni di reversibilità abbiamo il 63,84% nella prima classe (minimo lire 45.500), per l'invalidità l'88,65% nella seconda (minimo L. 65.000), mentre per quelle di vecchiaia si ha il 21,44% di pensioni nella prima classe, comprendente il minimo per i pensionati in età inferiore ai 65 anni (L. 45.000) e il 56,67% nella seconda, comprendente il minimo

TAB. XIII.

DISTRIBUZIONE PER RAMO DI ATTIVITÀ DELLE PENSIONI DIRETTE AL 29 FEBBRAIO 1952.

RAMO ECONOMICO	VECCHIAIA		INVALIDITÀ		COMPLESSO	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Agricoltura, caccia e pesca	314.670	24,91	124.757	25,29	439.427	25,02
Industria	627.070	49,63	209.187	42,41	836.257	47,60
Trasporti e comunicazioni	18.958	1,50	4.587	0,93	23.545	1,34
Commercio	20.249	1,60	7.257	1,47	27.506	1,57
Credito e assicurazione	4.603	0,37	1.049	0,21	5.652	0,32
Varie	277.833	21,99	146.415	29,69	424.248	24,15
COMPLESSO	1.263.383	100,00	493.252	100,00	1.756.635	100,00

degli ultra sessantacinquenni (L. 55.000). Nelle pensioni di vecchiaia si ha un minor numero relativo di pensioni nelle prime due classi (78,11%) di quel che non si verifichi nelle pensioni di invalidità (88,65%), in quanto generalmente alla base delle prime pensioni c'è un periodo contributivo maggiore che dà luogo alla liquidazione di una prestazione di più alto importo. Il peso delle pensioni inferiori alle L. 65.000 annue è però tale da fare scendere l'importo medio individuale delle pensioni di

vecchiaia al di sotto di quelle di invalidità (cfr. Tabella X).

La Tabella XIII espone la distribuzione delle pensioni dirette vigenti al 29 febbraio 52 per ramo economico di appartenenza dell'assicurato nell'ultimo quinquennio precedente il collocamento a riposo.

La maggior parte dei pensionati proviene dalla industria che da sola incide quasi per il 48%, mentre i pensionati provenienti dal ramo «agricoltura, caccia e pesca» risultano il 25% del complesso.

GINA PAPA